

Prot. 0379 Comunicazione
Ass. Auto
Sistemi Informativi
CARD

Roma, 23 Dicembre 2010

**ALLE IMPRESE ESERCENTI
LE ASSICURAZIONI
AUTO**

CONVENZIONE CARD - Normativa Convenzionale Ed. 2011

Trasmettiamo l'edizione aggiornata della normativa convenzionale e delle norme operative, che ha **decorrenza dal 1° gennaio 2011**, con evidenziate tutte le modifiche rispetto alla versione precedente. Al riguardo, si ricorda, che le regole stabilite nelle edizioni precedenti della Convenzione continuano naturalmente ad essere applicate ai sinistri accaduti durante la vigenza delle medesime.

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate alla normativa convenzionale e alle norme operative, richiamiamo l'attenzione delle imprese sulla nuova norma (**Art. 1bis**) che prevede una nuova disciplina dei poteri di rappresentanza dell'impresa gestonaria.

La modifica deriva dall'esigenza di risolvere le criticità conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2009, che, pur con qualche ambiguità, ha sostanzialmente sostenuto la natura facoltativa del risarcimento diretto.

Tenuto conto che l'efficacia della procedura di risarcimento non può prescindere dalla natura obbligatoria del sistema, si è tentato di risolvere a livello convenzionale il problema non risolto a livello legislativo.

La soluzione adottata in via convenzionale consiste nell'attribuire ad ogni impresa aderente alla CARD il ruolo di rappresentante sostanziale e processuale di ogni altra impresa. La soluzione, del tutto compatibile dal punto di vista giuridico anche per la fase giudiziaria ai sensi dell'articolo 77 c.p.c., lascia impregiudicata la disciplina relativa agli adempimenti previsti a carico delle imprese nell'ambito della procedura d'offerta vigente per i sinistri disciplinati dagli articoli 141

(risarcimento del terzo trasportato) e 149 (risarcimento diretto in senso stretto). Vale a dire che le imprese rappresentanti verranno a tutti gli effetti considerate destinatarie delle contestazioni e delle eventuali sanzioni per inadempimento delle regole previste dalla legge.

Per effetto di questa modifica normativa, si richiede a tutte le imprese aderenti di conferire il mandato di rappresentanza ad ognuna delle altre, secondo il modello allegato. **Ogni impresa avrà naturalmente l'accortezza di eliminare dall'elenco delle imprese cui viene conferito il mandato la propria denominazione.**

Il mandato, **redatto su carta intestata della Società e sottoscritto dal legale rappresentante con autentica notarile**, dovrà essere inviato alla Segreteria CARD (auto@ania.it) **entro il 31 gennaio 2011**. La Segreteria metterà poi a disposizione di ogni impresa i mandati conferiti da tutte le altre.

A differenza dell'anno scorso, si fa presente che per il 2011 non si è resa necessaria alcuna modifica sulla struttura dei forfait, che in data odierna sono stati calcolati e definiti dal Comitato Tecnico presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 13 del DPR n. 254/2006, secondo le medesime articolazioni stabilite per l'anno 2010.

Ciò premesso, si evidenziano di seguito in modo analitico tutte le ulteriori modifiche apportate alla normativa convenzionale e alle norme operative.

** * * * * *

Art. 3

Gestore della stanza di compensazione

Punto 4 - Nell'intento di far gestire ogni regolazione contabile della CARD dalla Stanza di compensazione, è stata attribuita a CONSAP la contabilizzazione e la riscossione delle rivalse di cui agli artt. 20 (Rivalse CID), 31 punto 3 (erronea interruzione della gestione CARD da parte della gestionaria) e 40 (Rivalse CTT) della normativa CARD.

Art. 6

Fideiussioni

Comma 1 - Al fine di offrire maggiori garanzie finanziarie al funzionamento della Stanza di compensazione, è stato previsto che, per i primi 3 anni di partecipazione alla Convenzione, la fideiussione bancaria non possa essere inferiore a 2.000.000 di euro, che scenderebbero ad 1.000.000 euro, a partire dal 4° anno.

Art. 7

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione r.c. auto Inadempimenti in materia di fideiussioni

Comma 1 - E' stato precisato che in caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa aderente al sistema, tutte le gestioni CID e CTT pendenti al momento del provvedimento di messa in liquidazione coatta siano interrotte e rinviate alla gestione ordinaria, che, a seconda dei casi, comporta la gestione dell'impresa dell'assicurato civilmente responsabile ovvero del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 9 CONCARD

La norma è stata riformulata alla luce delle nuove funzioni attribuite al CONCARD conseguenti all'esame delle pratiche su richiesta di un'impresa partecipante o per effetto di contestazioni sulle rivalse CID e CTT.

Art. 10 SARC

La norma che disciplina le funzioni dei SARC è stata riformulata tenendo conto che tutte le comunicazioni tra imprese aderenti previste dalla normativa convenzionale dovranno avvenire attraverso specifiche funzioni web. Di conseguenza verrà progressivamente eliminata tutta la modulistica Convenzionale.

L'automazione della modulistica CARD avverrà infatti in maniera progressiva (in una fase iniziale limitata alle funzioni di annullamento della procedura, di richiesta del modulo CAI a firma 2 e di richiesta di storno del forfait addebitato a seguito di erronea applicazione della convenzione) e valutando attentamente le ricadute sulle attività dei SARC.

E' stata infine prevista la possibilità di chiedere il fascicolo del sinistro all'altra impresa anche in presenza di un contenzioso giudiziario per il recupero della franchigia contrattuale nel quale il giudice chieda all'impresa la prova del sinistro. Fino ad oggi la richiesta risultava consentita solo per la verifica di eventuali gravi indici di anomalia concernenti il sinistro trattato dalla gestonaria.

Art. 14 Procedura arbitrale

La procedura arbitrale prevista dall'art. 14 è stata estesa anche a controversie tra imprese aderenti relative a rivalse o richieste di rimborso. Il mancato rispetto di tale norma comporterà a carico dell'impresa inadempiente l'obbligo di rifondere all'altra impresa l'intero pregiudizio provocato dall'eventuale chiamata in causa

(capitale, spese ed ogni altra voce accessoria).

Punto 1 lett. A) 3° alinea - E' stata estesa la possibilità di attivare l'arbitrato postumo anche all'impresa debitrice che ha definito il flusso responsabilità con "silenzio assenso" o "manca denuncia" qualora si trovi a dover gestire i danni di un trasportato a bordo del proprio veicolo quantificati in un valore pari o superiore a 100.000 euro. In questo caso il termine per l'attivazione della procedura arbitrale è di 180 giorni dalla manifestazione del silenzio assenso o dalla comunicazione della carenza di denuncia.

Il lodo arbitrale va a modificare il flusso responsabilità dando quindi la possibilità anche alla debitrice di denunciare la nuova partita di danno CTT addebitabile in stanza.

In sede arbitrale le corresponsabilità verranno considerate secondo le normali regole delle procedure arbitrali CARD: anche una minima quota di corresponsabilità comporterà a carico dell'impresa un rimborso convenzionale dimezzato.

Negli arbitrati postumi non saranno ammesse conciliazioni.

Punto 6 - E' stato attenuato l'effetto sanzionatorio delle spese di soccombenza che non verrà più conteggiato in percentuale sul danno, ma in cifra fissa: 500 euro per vertenze inferiori a 50.000 euro e 1.500 per valori superiori.

Punto 8 della Norma operativa - Alla luce dello scambio di dichiarazioni testimoniali previsto all'art. 18, si è precisato che le dichiarazioni testimoniali siano prese in considerazione dall'arbitro solo se precedentemente comunicate all'altra impresa.

Punto 9 della Norma operativa - E' stata riformulata la norma che attribuisce ad una delle due imprese coinvolte nel sinistro, previo accordo con l'altra, di chiedere la sospensione lodo richiesto attraverso il ricorso alla procedura arbitrale. Tale richiesta verrà effettuata attraverso una nuova funzione web e consentirà di "congelare" l'esame dell'arbitrato in attesa di verbali o atti penali.

Art. 16

Verifica delle coperture assicurative

Al fine di incentivare la corretta e completa alimentazione del SITA (dal prossimo anno, oltre alla copertura assicurativa, sarà obbligatorio comunicare anche i codici fiscali di contraente e proprietario del veicolo) verrà abbassata dal 15 al 10% la soglia di tolleranza con la quale viene misurata l'efficienza delle imprese nella corretta alimentazione del SITA.

Art. 18

Accertamento delle responsabilità

Assenza di modulo-denuncia a firma congiunta

Valore delle dichiarazioni testimoniali - Il tema dell'utilizzo strumentale delle dichiarazioni testimoniali da parte degli assicurati genera doppi risarcimenti e nega ad entrambe le imprese il rimborso integrale del forfait di competenza.

Considerati i termini stretti previsti dalla legge per procedere alle conclusioni dell'impresa in merito all'offerta o al diniego del risarcimento, non si rinvencono strumenti idonei a definire in tempo utile tra le due imprese la veridicità di testimonianze non convergenti se non opposte.

Ciò premesso, la modifica a livello convenzionale punta, mediante un sistema tracciato e verificabile in sede arbitrale, a dare attuazione alla norma già prevista all'art. 18 della CARD che impone ad ogni impresa, in caso di contestazioni sulla responsabilità, di mettere a disposizione dell'altra gli elementi probatori in proprio possesso.

A tal fine, dalla chiusura del flusso responsabilità, a prescindere dalla dichiarazione o meno di esistenza di un teste, viene previsto un termine di 30 giorni a carico di entrambe le imprese per scambiarsi, tramite responline, le reciproche dichiarazioni testimoniali.

La procedura arbitrale potrà essere attivata solo dopo il decorso di questo termine e l'arbitro valuterà eventuali dichiarazioni testimoniali prodotte in sede arbitrale solo se le stesse siano state trasmesse all'altra impresa tramite responline.

L'impresa che a seguito dello scambio documentale modifichi la valutazione di responsabilità dichiarata in sede di denuncia sarà soggetta una penalità di 10 euro.

Tale procedura entrerà indicativamente in vigore dal 1.7.2011.

"Silenzio assenso" o "mancata denuncia" - Trattandosi di fattispecie sostanzialmente identiche, si è convenuto sull'opportunità di accorpate la disciplina convenzionale del "silenzio assenso" e della "mancanza di denuncia".

Art. 20

Gestione del sinistro

Le rivalse CID non contestate non verranno più regolate direttamente tra imprese, ma tramite stanza di compensazione.

E' stato previsto che eventuali istanze di mediazione ex D.lgs. 28/2010 saranno di competenza dell'impresa gestoria anche nel caso in cui siano indirizzate

esclusivamente alla debitrice.

Art. 20 BIS

Prevenzione frodi

E' stata prevista una nuova norma nella quale vengono conglobate tutte le disposizioni "antifrode" che erano inserite in vari articoli della CARD: CARD recidivi, quota forfait in caso di ritiro denuncia, richiesta fascicolo di sinistro in presenza di gravi indici di anomalia.

In tema di procedura CARD recidivi, verrà provvisoriamente sospesa la sanzione che prevede lo storno del forfait alla debitrice.

Art. 21

Aggiornamento delle tipologie di danno

Al fine di incentivare la comunicazione delle riserve tra imprese, verrà penalizzata con la perdita del diritto di gestione la riapertura di sinistri chiusi d'ufficio da ANIA per carenza di aggiornamenti sulla tipologia di danno.

Art. 30

Rimborso del sinistro e rivalsa per il recupero della franchigia

Al fine di consentire alle imprese aderenti di disporre di un elemento probatorio di supporto all'azione di recupero della franchigia contrattuale, è stato previsto che la stessa informazione che CONSAP comunica alle imprese via flusso informatico venga messa a disposizione, su carta intestata della Stanza di compensazione, attraverso una nuova funzione web che CONSAP realizzerà sul proprio sito.

La medesima funzione potrà essere inoltre utilizzata, in caso di rivalse ex art. 1915 del codice civile, per ottenere una certificazione del forfait pagato.

Art. 40

Gestione del sinistro

Sul presupposto che tutte le rivalse verranno regolate tramite stanza di compensazione, è stato opportunamente riconsiderata la norma relativa alle rivalse "fuori stanza".

Con i migliori saluti.

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi Informatci - Area Auto - Sinistri
Dott. Massimo Treffiletti
tel. 02 7764245 fax: 02 7764224

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135
Rappresentanza • 20122 Milano • Via Conservatorio, 15 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870
Servizi alle Imprese • 20159 Milano • Via Gioacchino Murat, 23 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.76005186
www.ania.it • info@ania.it

auto@ania.it

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi informatici - Servizi Informatici
Giuseppe Mornata
tel. 02 7764333 fax: 02 76005186
giuseppe.mornata@ania.it

IL DIRETTORE
V. Verdone

Allegato

CARD ed. 2011

Modello di mandato per la rappresentanza sostanziale e processuale